

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 22/10/1998 n. 10502  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.3.2

In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva dell'appaltatore per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, legittimamente od illegittimamente disposta dall'Amministrazione, deve essere formulata quando emerge, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi od esborsi; ove tale momento si verifichi all'atto della cessazione della sospensione, la riserva è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità, subito dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione.